

Udine, 7 marzo 2022

**OGGETTO: Estensione dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi dello Spettacolo**

Circolare numero 010/2022

---

**In breve**

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo. L'estensione ha effetto dal 01/01/2022.

Il Decreto 22 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Circolare INAIL 11/2022 hanno fornito chiarimenti in merito alle modalità di attuazione del nuovo obbligo assicurativo.

**Approfondimento**

L'articolo 66, comma 4, del D.L. 73/2021 (convertito dalla Legge 1061/2021) ha disposto che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali venga esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo. L'obbligo di assicurazione decorre dal 1° gennaio 2022.

Il Ministero del Lavoro e l'INAIL hanno determinato le modalità attuative del nuovo obbligo con riferimento particolare ai soggetti obbligati, alle retribuzioni imponibili e alle modalità di denuncia e variazione del rapporto assicurativo.

Riguardo ai **soggetti obbligati** è stato stabilito che per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, sono tenuti al versamento all'INAIL del premio assicurativo **i committenti e le imprese** presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Con riferimento alle **attività retribuite di insegnamento o di formazione**, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione.

Con riferimento alle **attività remunerate di carattere promozionale** svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.

Per i lavoratori autonomi esercenti **attività musicali** iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo l'obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

La Circolare INAIL ha precisato inoltre che tra i soggetti obbligati rientrano anche i committenti dei lavoratori autonomi che effettuano **esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche** come individuati dall'articolo 1, comma 188, della legge 296/2006, e ciò a prescindere dall'importo erogato (non rileva quindi la soglia dei 5.000€ lordi/annui prevista ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della contribuzione previdenziale ex-ENPALS).

Nonostante sul punto non si esprimano né il Ministero del Lavoro né l'INAIL, si ritiene che l'obbligo in esame si estenda altresì alle **prestazioni rese a titolo gratuito** dai lavoratori autonomi dello Spettacolo. Ciò sulla base della considerazione che non si possa discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla percezione o meno di retribuzione da parte del lavoratore.

L'Istituto assicuratore chiarisce infine che sono compresi nella tutela assicurativa anche gli addetti ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali nonché i figuranti, i ballerini e i tercorei addetti all'allestimento, alla prova e all'esecuzione di pubblici spettacoli.

Riguardo alla **retribuzione imponibile**, per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Con riferimento alle **denunce di iscrizione e variazione del rapporto assicurativo**, viene disposto che, in sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i **soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all'INAIL** e che si avvalgono alla data del 01/01/2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione entro il 27 marzo 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023; a stretto giro l'Istituto provvederà all'invio della richiesta di pagamento del premio anticipato per l'anno in corso.

Qualora i **datori di lavoro risultino invece iscritti** ma all'interno della propria posizione assicurativa non sia già presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, questi devono presentare, entro il medesimo termine, la denuncia di variazione al fine di inserire il rischio in parola indicando i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023; a stretto giro l'Istituto provvederà all'invio della richiesta di pagamento del premio anticipato per l'anno in corso.

I **soggetti assicuranti che già si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo** alla data del 1° gennaio 2022 e che alla medesima data sono **titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive** nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i conseguenti premi assicurativi in sede di autoliquidazione 2022/2023 regolando così il premio dovuto per l'anno 2022.

L'INAIL ha precisato che per effetto dell'estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle **medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie** (tra cui le cure integrative riabilitative, l'assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e **integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati** all'Inail.

Si ricorda che le principali prestazioni economiche sono costituite dall'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta), dall'indennizzo per la lesione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e dalla rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale.